

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "ALTITUDINI"

Il giorno 23 aprile 2021, alle ore 20, nel comune di Aosta (Ao), Via Elweiss, n. 33 sono presenti i Signori:

1. **PARINI Federico** nato ad Aosta (Ao) il 26 luglio 1971 e residente a Aosta (Ao) Via De Tillier, n. 40- codice fiscale: PRNFRC71L26A3260-;
2. **CELESIA Chiara** nata a Aosta (Ao) il 5 maggio 1974 e residente a Aosta (Ao) Via Edelweiss, n. 33- codice fiscale: CLSCHR74E60A326V -;
3. **REALE Sara** nata a Aosta(AO) il 30 marzo 2003 e residente a Aosta (AO) Via Edelweiss 33- codice fiscale RLESRA03C70A326R;
4. **BARISONE Luciano** nato a Genova (GE) il 5 maggio 1949 e residente a Aosta (AO) Via Parigi n.33- codice fiscale BRSLCN49E05D969T ;
5. **PONTIGGIA Filippo Maria** nato a Aosta (AO) il 12 settembre 2002 e residente a Aosta (AO) in via Adamello n.18- codice fiscale PNTFPP02P12A326L;
6. **BARBERI Sandra** nata a Torino (TO) il 31 maggio 1958 e residente a Aosta (AO) in viale Gran San Bernardo n.19- codice fiscale BRBSDR58E71L219E;
7. **WAHL Barbara** nata a Boulogne-Billancourt (FR) il 22 dicembre 1950 e residente a Aosta (AO) in via delle Betulle n.17- codice fiscale WHLBBR50T62Z110M;
8. **MCILDUFF Marta** nata a Dundonald (UK) il 20 luglio 2000 residente a Parigi (FR) in via Botzaris n.62- codice fiscale MCLMRT00L607114G ;
9. **BOVET Florence** nata a Aosta (AO) il 9 febbraio 2000 e residente a Arvier(AO) in via Saint Antoine n.26- codice fiscale BVTFRN00B49A326H;
10. **MACELLO Giulia** nata a Aosta (AO) il 30 gennaio 2001 e residente a Sarre (AO) in frazione Saint Maurice n.122 codice fiscale MCLGLI01A70A326Z;
11. **RICCI Daniela** nata ad Savona (SV) il 20 ottobre 1970 e residente a Torino (TO) in via Belfiore n.8- codice fiscale RCCDNL70R60I480D;

i quali, con la presente scrittura privata in duplice copia, convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1 È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale e al D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i., l'associazione di promozione sociale denominata **"ALTITUDINI APS"**.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS, senza necessità di ulteriori modifiche del presente atto, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 L'associazione di promozione sociale ha la sede legale nel comune di Aosta, in Via Edelweiss, n. 33.

ART. 3 L'associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro. Le attività e le finalità dell'associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona. L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di promuovere la cultura, in particolare il teatro e il cinema, principalmente sul territorio della Valle d'Aosta.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Oltre a quelle citate, l'associazione potrà svolgere attività diverse con modalità secondarie e strumentale a quelle di interesse generale sopra specificate, come consentito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 come meglio dettagliato nello statuto.

ART. 4 L'associazione di promozione sociale ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione di promozione sociale avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Codice del Terzo settore: assenza di fini di lucro; devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore; democraticità della struttura; elettività delle cariche associative, prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati; sovranità dell'Assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

ART. 6 Potranno essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro purché, in conformità al disposto di cui all'art. 35 comma 2 D.lgs. n. 117/17, il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

ART. 7 I soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato di anni 2 (due), il Consiglio direttivo sia composto di 5 membri e nominano a farne parte i seguenti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche associative:

Federico Parini (Presidente);
Sara Reale (Vicepresidente)
Chiara Celesia (Consigliere con funzioni di Tesoriere);
Daniela Ricci (Consigliere con funzioni di Segretario);
Sandra Barberi (Consigliere);

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano tali incarichi e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione di promozione sociale. Il primo esercizio sociale si aprirà il giorno della costituzione e si chiuderà il 31 dicembre.

Letto, approvato e sottoscritto:

LUIGIO BARISONI (firma) *Luigi Barisoni*
BARBARA WOLFF (firma) *Barbara Wolff*
FILIPPOMARIA PONTIGLIA (firma) *Filippo Maria Pontiglia*
SANDRA BARBERI (firma) *Sandra Barberi*
SARA REALE (firma) *Sara Reale*
CHIARA CELESIA (firma) *Chiara Celesia*
DANIELA RICCI (firma) *Daniela Ricci*
MARTA MCILDOUFF (firma) *Marta McIl Douff*
ANNA PASQUON (firma) *Anna Pasquon*
FLORENCE BOUET (firma) *Florence Bouet*
FEDERICO PARINI (firma) *Federico Parini*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALTITUDINI APS"

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata ALTI-TUDINI APS – ETS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale in Via Edelweiss, n. 33 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di promuovere la cultura, in particolare il teatro e il cinema, principalmente sul territorio della Valle d'Aosta.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

In particolare le attività che l'associazione si prefigge di attuare sono:

- organizzare eventi culturali, rassegne teatrali e cinematografiche, spettacoli, conferenze e manifestazioni di arte varia;
- promuovere la produzione e la realizzazione di spettacoli o di opere cinematografiche a carattere sperimentale, al fine di favorire la ricerca e la creazione indipendente nel campo del teatro e del cinema, favorendo laddove è possibile la collaborazione fra artisti e popolazione locale, professionisti e amatori del settore, privilegiando sempre il dialogo fra le generazioni;
- favorire l'accessibilità alla cultura teatrale e cinematografica delle fasce di popolazione più escluse da essa, con particolare attenzione ai giovani e ai diversamente abili coinvolgendoli nelle sue attività attraverso ateliers, formazioni e collaborazioni professionali;
- promuovere e favorire la creatività delle nuove generazioni, aiutando gli studenti di cinema e teatro e gli artisti emergenti a trovare uno spazio creativo e una collocazione professionale;
- organizzazione di manifestazioni e spettacoli in luoghi insoliti e particolari in Valle d'Aosta (manifestazione "INSOLITI");
- organizzazione di rassegne di teatro dedicate ai giovani artisti emergenti in Valle d'Aosta;
- organizzazione di rassegne cinematografiche volte a far conoscere al pubblico opere cinematografiche sperimentali in Valle d'Aosta;
- organizzazione di incontri letterari, dedicati in particolare alla poesia;
- organizzazione di atelier e laboratori di sensibilizzazione al teatro;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione. L'associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro. Le attività e le finalità dell'associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

La richiesta di ammissione a socio è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e Vicepresidente;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 30 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma delle attività e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo (entro il mese di novembre);
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione (entro il mese di aprile dell'anno successivo);

- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 2 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tra gli amministratori il potere di rappresentanza è generale; il Presidente lo esercita e compie in nome dell'APS tutti gli atti che la impegnano. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovraintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio di esercizio consuntivo, comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

L'eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 13 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.